

Alle associazioni nazionali affiliate alla FIFA

Circolare n. 901

Zurigo, 19 marzo 2004

Idoneità a giocare in una rappresentativa nazionale

La FIFA è venuta a conoscenza da diverse fonti che alcuni calciatori brasiliani della Bundesliga avevano intenzione, acquisendo una nuova nazionalità ed in particolare quella del Qatar, di ottenere i requisiti necessari per poter giocare nella rappresentativa nazionale della suddetta associazione. In merito a tale questione, su richiesta del presidente della FIFA, la Comitato d'Urgenza della FIFA ha esaminato i fatti.

L'articolo 15, comma 1 del Regolamento d'Applicazione dello Statuto sancisce che ogni calciatore in possesso della nazionalità di un paese può giocare nella rappresentativa nazionale di tale paese. Dal punto di vista giuridico, ciò significa che un calciatore che non ha mai giocato nella rappresentativa nazionale di alcun paese, può acquisire una nuova nazionalità e giocare, qualunque sia la sua età, nella rappresentativa nazionale del suo paese di adozione.

Tale disposizione non prevede espressamente che a un calciatore sia data la possibilità di giocare per un'altra squadra, senza alcun ostacolo e senza motivi chiaramente identificabili. Se un calciatore cambia nazionalità o se acquisisce un'altra nazionalità al solo fine di poter giocare nella rappresentativa nazionale del suo nuovo paese, vi è una violazione dell'articolo 2, lettera e) dello Statuto della FIFA a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) il calciatore sia nato sul territorio dell'associazione interessata;
- b) la madre naturale o il padre naturale del calciatore siano nati sul territorio dell'associazione interessata;
- c) la nonna o il nonno del calciatore siano nati sul territorio dell'associazione interessata;
- d) il calciatore abbia vissuto almeno due anni consecutivi sul territorio dell'associazione interessata.

Le disposizioni sopracitate garantiscono l'esistenza di un legame tra il calciatore ed il paese interessato e di conseguenza con la sua associazione nazionale. Disposizioni analoghe sono state stabilite dal Comitato Esecutivo della FIFA nell'ambito del Regolamento speciale del 4 dicembre 2003 riguardante l' idoneità dei calciatori a giocare per una rappresentativa nazionale (calciatori convocati per diverse rappresentative a causa della loro nazionalità). Tali condizioni si applicano per analogia alla presente situazione i cui fatti sono simili.

Il fatto che si verifichi una delle suddette condizioni permette di evitare delle azioni contrarie allo spirito dello Statuto della FIFA.

Poiché la situazione sopra descritta inizialmente non è espressamente prevista all'articolo 15, comma 1 del Regolamento d'Applicazione dello Statuto, spetta al Comitato Esecutivo prendere una decisione definitiva in merito (articolo 78 dello Statuto della FIFA). In considerazione degli episodi

in cui dei calciatori tentavano di sfruttare a loro vantaggio la poca precisione della situazione descritta, era necessario un chiarimento immediato sull'articolo in questione, dal momento che il Congresso della FIFA non ha mai avuto alcuna intenzione di autorizzare tali situazioni.

Secondo l'articolo 33 dello Statuto della FIFA, la Comitato d'Urgenza si occupa di tutte le questioni che devono essere risolte immediatamente tra una seduta e l'altra del Comitato Esecutivo. In base a ciò e dopo un esame dei fatti sopraccitati, la Comitato d'Urgenza della FIFA, il 16 marzo 2004, ha adottato la seguente decisione:

1. Un calciatore che, basandosi sull'articolo 15, comma 1 del Regolamento d'Applicazione dello Statuto della FIFA, acquisisce una nuova nazionalità, non può giocare nella rappresentativa nazionale del suo nuovo paese a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) il calciatore sia nato sul territorio dell'associazione interessata;
 - b) la madre naturale o il padre naturale del calciatore siano nati sul territorio dell'associazione interessata;
 - c) la nonna o il nonno del calciatore siano nati sul territorio dell'associazione interessata;
 - d) il calciatore abbia vissuto almeno due anni consecutivi sul territorio dell'associazione interessata.

2. La decisione relativa al punto 1 è immediatamente esecutiva e definitiva. (articolo 33, comma 3 dello Statuto della FIFA).

Si ringrazia per aver preso atto di quanto esposto con preghiera di informare le vostre associazioni.

Distinti saluti
FIFA

Urs Linsi
Segretario Generale

Copia a: - Comitato Esecutivo della FIFA
 - Confederazioni